Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 maggio 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
registro n. 17 Difesa, foglio n. 390

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

CROCE

ADAMO Nicolò, nato il 2 gennaio 1922, a Campofranco (Caltanissetta). — Comandante partigiano, prendeva parte a varie azioni dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Durante un combattimento contro preponderanti forze avversarie, con la sua audace azione di comando riusciva a neutralizzare un pericoloso tentativo di accerchiamento nemico. — Col dei Scios Cansiglio (Veneto), 20 marzo 1945.

ALLASIA Gabriele Giuseppe Guido, nato il 1° giugno 1924, a Revello (Cuneo). — Giovane patriota entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane, distinguendosi per ardimento e per alti ideali di libertà. Nel corso di un accanito combattimento contro preponderanti forze avversarie, si dimostrava comandante di distaccamento valoroso e capace. — Manera di Benevello (Cuneo), 1° febbraio 1945.

ALLEMANI don Guido, nato il 10 giugno 1915, ad Acqui Terme (Alessandria). — Prendeva parte alla resistenza ospitando partigiani e sbandati e permettendo che i locali della parrocchia divenissero deposito di armi e sede di comando partigiano. Nel corso di un improvviso rastrellamento nemico non esitava ad imbracciare il fucile, permettendo col fuoco della sua arma ad altri partigiani di svincolarsi. — Bandita di Cassinelle - Toleto di Ponzone d'Acqui (Piemonte), settembre 1944.

ALLIONE Tarcisio Francesco Giorgio Maria, nato il 6 gennaio 1923, a Dronero (Cuneo). — Comandante partigiano, più volte volontario in ardite e rischiose azioni, si distingueva per coraggio e capacità. In occasione di un duro rastrellamento nemico eseguito nella zona della sua formazione, eseguiva con altri pochi arditi un attacco di sorpresa, incurante della grande disparità di forze, infliggendo al nemico sensibili perdite e facendolo desistere dall'azione intrapresa. — Pilone della Moretta (Cuneo), 30 luglio 1944.

ANDREONE Domenico Giovanni, nato il 5 settembre 1922, a Brusasco (Torino). — Militare in servizio in territorio straniero, entrato all'armistizio nelle formazioni partigiane, prendeva parte alla lotta distinguendosi in varie occasioni per coraggioso comportamento. Nel corso di un duro combattimento, pur ferito gravemente, rifiutava il soccorso per cooperare, con il suo stoico esempio, al successo dell'azione. — Cavagnolo (Torino), 13 marzo 1945.

ANTEMI Antenore, nato il 28 giugno 1920, a Ponso (Padova). — Fervente patriota, animato da puri ideali di libertà, si univa all'armistizio alle locali formazioni partigiane, e per 12 mesi partecipava a molteplici rischiose azioni della lotta di resistenza, distinguendosi ripetutamente per coraggio, capacità ed alto spirito di sacrificio. — Monti Lessini, 1944, Milano, 1945.

ASCHIERO Anselmo Secondo, nato l'11 luglio 1924, a Mongardino (Asti). — Ardito partigiano, partecipava a numerose azioni, comportandosi da valoroso. Circondato da forze avversarie durante un duro scontro, teneva testa al nemico abbattendo un avversario e riuscendo a raggiungere la sua formazione. — Piemonte, 20 giugno 1944 - 7 giugno 1945.

BALMAS Federico Davide, nato il 9 dicembre 1924, a Torino. — Studente universitario entrava volontario nelle file della resistenza. Partecipava a numerose azioni, guidando con ardimento i suoi uomini ed esponendosi dove maggiore era il pericolo. Durante una difficile azione, benchè ferito, ripiegava allo scoperto per attirare su di sè la reazione nemica e rendere meno pericoloso il trasporto di un commilitone gravemente ferito. — Perosa Argentina (Piemonte), 17 febbraio 1944.

BARALIS Giovanni Lorenzo, nato il 15 giugno 1924, in Acceglio (Cuneo) — Provetto alpino entrava subito dopo l'armistizio, nelle locali formazioni partigiane e partecipava a numerosi combattimenti. Volontario nelle azioni più rischiose, si prodigava con ogni energia, dimostrando non comuni doti di ardimento, capacità e spirito di sacrificio. — Pilone della Moretta - Vallone (Cuneo), 30 luglio 1944.

BELFORT Decio, nato il 4 settembre 1914, a Cesena (Forlì). — Partigiano audace e generoso entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane, prendendo parte a numerosi combattimenti e distinguendosi per valore e capacità. In particolare con altri pochi arditi, attaccava una colonna motorizzata nemica a cui sapeva infliggere sensibili perdite. — Fronte del Ronco (Romagna), 11 novembre 1944.

BERARDO Giovanni Paolo, nato il 25 marzo 1922, a Torino. — Generoso ed ardito partigiano, partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi. Durante l'attacco ad una città fortemente presidiata, si batteva con coraggio, abilità e fermezza, riuscendo ad immobilizzare un carro armato nemico e farlo saltare con una carica esplosiva. — Alba, 15 aprile 1945.

BERNARDI Giovanni, nato il 24 giugno 1922, a Revine Lago (Treviso). — Comandante di unità partigiana partecipava a numerose azioni, distinguendosi ripetutamente per coraggio, capacità ed alto spirito di sacrificio. — M. Cor (Veneto), 17 luglio 1944.

BINELLO Stefano, nato il 1° gennaio 1927, a Castelnuovo Calcea (Asti). — Partigiano fra i più giovani di una formazione operante in montagna, si distingueva per capacità ed ardimento in varie rischiose azioni. Durante un accanito combattimento, rimasto isolato, riusciva col fuoco della propria arma ad aprirsi un varco fra le forze avversarie e raggiungere incolume il proprio reparto. — Piemonte, 8 marzo 1944 - 7 giugno 1945.

BIORCI Bruno, nato il 6 ottobre 1924, a Trieste. — Comandante partigiano, di pura fede, entrato fra i primi nelle file della resistenza, si prodigava instancabilmente nell'opera di organizzazione delle prime formazioni partigiane. Sempre di esempio, partecipava a rischiosi combattimenti dimostrando particolari doti di coraggio ed alto spirito di sacrificio. — Zona d'Acqui (Piemonte), 20 maggio 1944 - 24 aprile 1945.

(7815)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1970, n. **625**.

Modificazione della pianta organica dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *D* annesse al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali e alle preture;

Riconosciuta la necessità di aumentare di un posto di presidente di sezione e di uno di giudice l'organico del tribunale di Arezzo in considerazione delle eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio di detto ufficio;

Constatato che per il reperimento di tali posti occorre ridurre di una unità ciascuno l'organico dei magistrati delle preture di Napoli e di Roma;

Tenuto conto, inoltre, che attualmente le preture aventi sede in capoluoghi di provincia hanno in organico posti di magistrato di Corte di appello in funzioni di pretore;

Ritenuto che anche alle preture di Pordenone e di Isernia, aventi sede negli omonimi capoluoghi di provincia di recente istituzione, venga assegnato in organico un posto di magistrato di corte di appello in funzioni di pretore;

Considerato che a tal fine occorre trasformare in posto di magistrato di corte di appello uno dei tre posti di pretore della pretura di Pordenone e l'unico posto di pretore della pretura di Isernia;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 20 maggio 1970 e 3 luglio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 53. — CARUSO

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
(*Omissis*).							
Arezzo	1	2	—	8	1	—	2
TOTALE . . .	159	317	12	2.199	159	13	527

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di Corte di appello in funzioni di pretore	Magistrati di Tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Isernia	1	—
Napoli	5	87
Pordenone	1	2
Roma	6	142
TOTALE	117	1.802

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **626.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Michele Arcangelo, in comune di Crognaleto.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 1° settembre 1969, col quale sono state unite in perpetuo « aeque principaliter » le parrocchie di S. Maria Assunta in frazione Alvi del comune di Crognaleto (Teramo) e di S. Michele Arcangelo in frazione Tottea dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1970, n. **627.**
Soppressione dell'osservatorio avicolo di Ancona.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'osservatorio avicolo di Ancona viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.
Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del medio Tevere.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra la confluenza del Chiascio e quella del Nera esclusa;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra la confluenza del Chiascio e quella del Nera esclusa;

Visto il voto n. 2234, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto compreso tra la confluenza del Chiascio e quella del Nera esclusa (medio Tevere) viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del medio Tevere ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Perugia: Lisciano Niccone, Umbertide, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano, Perugia, Piegaro, Marsciano, Deruta, Montecastello di Vibio, Todi, Bettona, Gualdo Cattaneo, Bevagna, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Spoleto.

Provincia di Terni: Montegabbione, San Venanzo, Orvieto, Baschi, Acquasparta, Guardea e frazione, Alviano, Lugnano in Teverina, Amelia, Montecastrilli, Terni.

Provincia di Viterbo: Viterbo, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Roma del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8341)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'alto Tevere.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra le sorgenti e la confluenza col Chiascio esclusa;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra le sorgenti e la confluenza col Chiascio esclusa;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle citate leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra le sorgenti e la confluenza col Chiascio esclusa (alto Tevere) viene delimitato come indicato nella corografia 1: 100.000, vistata in data 17 gennaio 1969 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'alto Tevere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Forlì: Verghereto:

Provincia di Arezzo: Pieve S. Stefano, Caprese Michelangelo, Chiusi in Casentino, Subbiano, Arezzo, Anghiari, San Sepolcro, Monterchi, Cortona, Castiglion Fiorentino.

Provincia di Perugia: San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio, Umbertide, Montone, Lisciano Niccone, Passignano sul Trasimeno, Magione, Perugia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Roma del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8342)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Metauro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Metauro;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Metauro;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Metauro viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Metauro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Arezzo: Badia Tebalda.

Provincia di Pesaro: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Apecchio, S. Angelo in Vado, Piobbico, Cagli, Cantiano, Frontone, Acqualagna, Urbania, Urbino, Pergola, Fossombrone, Isola del Piano.

Provincia di Perugia: San Giustino, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio, Scheggia, Pascelupo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Bologna del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Borgo di Badia al Pino nel comune di Civitella della Chiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Borgo di Badia al Pino nel comune di Civitella della Chiana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Civitella della Chiana (Arezzo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del sopracitato Borgo ha notevole interesse pubblico perchè, situata su di un ridente ed ameno colle, costituisce — per i suoi elementi d'importanza artistica e storica, come la caratteristica torre medievale, la chiesa propositura di S. Bartolomeo con il superbo campanile, i tratti delle antiche mura e le tradizionali case addossate ed in parte circondate dal tipico pino cipressato di spiccato carattere toscano — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, godibile dall'Autostrada del Sole, dalla strada provinciale Arezzo-Siena e da altri punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del Borgo medievale di Badia al Pino sita nel territorio del comune di Civitella della Chiana (Arezzo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

inizio dalla strada di Zucche di Dorna nel punto ove terminano i 200 metri di fascia vincolata lateralmente all'asse stradale dell'Autostrada del Sole, prospiciente Badia al Pino, proseguimento fino al congiungimento della detta strada con la via di Circonvallazione di Badia; continuazione della via di Circonvallazione fino all'incontro di via Europa per proseguire nella ridetta via di Circonvallazione e fino all'inizio di via Molinara, proseguimento della medesima fino al congiungimento con la via Campestre della fattoria Dorna e proseguimento di questa ultima fino all'incontro della fascia laterale di vincolo di metri 200 dall'asse stradale della Autostrada del Sole.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti di Arezzo curerà che il comune di Civitella della Chiana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a dispo-

sizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 30 luglio 1969, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle Statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

Proposta di vincolo paesaggistico dell'antico Borgo di Badia al Pino in comune di Civitella della Chiana (Arezzo) e della zona compresa tra l'Autostrada del Sole e il Borgo stesso.

(*Omissis*).

Essendo presente, ai sensi del regolamento della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, il numero legale dei commissari, la seduta viene aperta dal vice presidente arch. Albino Secchi che, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, inizia subito a trattare l'argomento all'ordine del giorno e precisamente il vincolo paesaggistico dell'antico Borgo medievale di Badia al Pino e della zona di terreno interposta fra il Borgo stesso e la fascia già precedentemente vincolata, dei 200 metri ai lati dell'asse stradale dell'Autostrada del Sole.

Si fa richiamo alla riunione della stessa commissione delle bellezze naturali del 12 giugno 1968, nella quale venne determinato il vincolo di una fascia di m. 200 ai lati dell'asse stradale dell'Autostrada del Sole, nell'intero suo percorso nel territorio della provincia di Arezzo, e viene ricordato che quel provvedimento di facile attuazione era inteso soltanto a carattere di urgenza, mentre la commissione stessa si riprometteva successivamente, di individuare e perimetrare quelle altre zone di particolare interesse panoramico e paesaggistico, oltre le fascie già vincolate dell'ampiezza di m. 200.

Tale approfondito esame si è già reso necessario per la località di Badia al Pino nel comune di Civitella in val di Chiana (Arezzo), in conseguenza della recente richiesta di realizzare due monoblocchi edilizi di notevole estensione con rigida architettura a carattere condominale da inserire nel cono della visuale prospettica che, dal Motta Grill dell'Autostrada, guarda l'antico Borgo medievale posto sulla prospiciente collina.

Gli edifici progettati costituirebbero una barriera murata tale da impedire il godimento dell'ameno insieme formato dalla chiesa del Borgo col suo superbo campanile, dalla torre medievale delle antiche mura e dal complesso delle tradizionali caratteristiche case addossate, in parte circondato da un tipico pinocipresseto di carattere toscano.

Il sindaco di Civitella della Chiana è del parere che la dichiarazione di centro storico-artistico ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, sia sufficiente a garantire la protezione dello antico Borgo, mentre il soprintendente fa notare che detta legge opera soltanto nel nucleo storico e non salvaguarda le notevoli visuali panoramiche del nucleo stesso che si godono dall'Autostrada del Sole e dalla provinciale Arezzo-Siena, strada di grande importanza turistica, che corrono nelle immediate adiacenze ed in particolare dal frequentatissimo posto di sosta e ristoro autostradale del Motta Grill (bar-ristorante, negozi ed attrezzature di svago), che posto immediatamente di fronte al Borgo, verrebbe a perdere quella importante visuale panoramica che attualmente ne caratterizza la sosta stessa.

Fa presente, inoltre, che per evitare la deturpazione del paesaggio sopra descritto non sussiste altra possibilità di intervento se non ricorrere all'applicazione del vincolo in ordine alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulle bellezze naturali, non risultando le norme urbanistiche e comunali in vigore, sufficienti a tutelare le visuali panoramiche.

Il sindaco dichiara che è suo dovere difendere i diritti dei propri cittadini per cui si oppone al vincolo esprimendo parere decisamente contrario, fa una proposta alla commissione onde esaminare per i fabbricati progettati la possibilità di una diversa soluzione architettonica tale da non ostacolare al piccolo centro agricolo il suo sviluppo economico.

Il comm. Favilli, rendendosi conto delle preoccupazioni del sindaco insiste sul fatto che per le zone di particolare interesse panoramico si deve porre un freno all'invadente edilizia moderna di carattere speculativo che danneggia gravemente il patrimonio storico, artistico ed ambientale del nostro paese.

L'arch. Del Bianco si associa ribadendo che sono intollerabili i deturpamenti al paesaggio e ai caratteristici antichi nuclei storici i quali devono essere protetti ad ogni costo dalla invadente ed indiscriminata edilizia speculativa.

L'arch. Del Bianco, inoltre, chiede al sindaco di reperire una altra zona per le realizzazioni richieste; il sindaco ribadisce che dalla perimetrazione del centro abitato non è possibile rilevare altra area sufficiente per la realizzazione dei due blocchi plurifamiliari per i quali sono già stati assunti da parte dei proprietari dei precisi impegni economici.

Il soprintendente, pur rendendosi conto di quanto asserito dal sindaco ribadisce di non poter essere favorevole alla realizzazione dei fabbricati, previsti in quella particolare zona di notevole interesse panoramico e di cui ne ha constatato il notevole ingombro planivolumetrico individuato dalle paline collocate dai proprietari e non ritiene di poter esaminare soluzioni architettoniche diverse per i fabbricati in questione in quanto per evidenti ragioni economiche qualunque soluzione conserverebbe sempre un notevole ingombro volumetrico con le stesse caratteristiche condominiali, mentre per la zona indicata dovrebbero essere previste esclusivamente costruzioni unifamiliari o bifamiliari, non superiori ai due piani, opportunamente articolate e distanziate e tali da non precludere la visuale panoramica in argomento con veste architettonica ambientata.

Si procede quindi alla votazione per l'applicazione del vincolo con i seguenti risultati:

il comm. Favilli, rappresentante dell'E.P.T. di Arezzo, esprime parere favorevole;

il dott. Fabiano Lambardi, rappresentante l'associazione agricoltori di Arezzo, non avendo avuto la possibilità di un sopralluogo preventivo per esaminare le visuali che s'intendono proteggere, si astiene dal voto;

l'arch. Del Bianco, rappresentante l'associazione dei professionisti ed artisti di Arezzo, esprime parere favorevole;

l'ing. Corrado Mazzi, rappresentante l'associazione degli industriali di Arezzo, si astiene per gli stessi motivi indicati dal dott. Fabiano Lambardi;

il sig. Lorenzo Menchetti, sindaco di Civitella della Chiana, esprime parere contrario.

Il soprintendente, constatato che due componenti la commissione non sono in grado di esprimere il proprio giudizio, chiede di procedere ad un immediato sopralluogo.

L'invito viene accolto all'unanimità e la commissione si reca a Badia al Pino ed esamina le visuali panoramiche. Le paline collocate a delimitare la volumetria dei monoblocchi progettati, chiaramente evidenziano ad ogni componente la commissione, il gravissimo danno che i fabbricati arrecherebbero alla veduta panoramica del Borgo di Badia al Pino.

I componenti la commissione, sono all'unanimità concordi all'applicazione del vincolo, fatta eccezione del sindaco di Civitella della Chiana sig. Lorenzo Menchetti.

Vengono, quindi, sul posto, determinati nella planimetria i confini della zona oggetto del vincolo, che risultano i seguenti:

inizio dalla strada di Zucche di Dorna nel punto ove terminano i 200 metri di fascia vincolata lateralmente all'asse stradale dell'Autostrada del Sole, prospiciente Badia al Pino, proseguimento fino al congiungimento della detta strada con la via di Circonvallazione di Badia; continuazione della via di Circonvallazione fino all'incontro di via Europa per proseguire nella ridotta via di Circonvallazione e fino all'inizio di via Molinara; proseguimento della medesima fino al congiungimento con la via Campestre della fattoria Dorna e proseguimento di questa ultima fino all'incontro della fascia laterale di vincolo di metri 200 dallo asse stradale dell'Autostrada del Sole.

La commissione, fa presente però che la zona vincolanda non dovrà intendersi a carattere di inedificabilità ma solo soggetta ad una edilizia regolamentata tale da conservare i suoi valori panoramici ed ambientali.

La proposta di vincolo viene approvata a maggioranza con il solo voto contrario del sindaco di Civitella della Chiana.

(*Omissis*).

(8336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata della provincia di Bergamo

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla coturnice ed ai tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca e francolino) esercitato nelle zone di caccia controllata del territorio della provincia di Bergamo è limitato a tutto il 29 novembre 1970.

(8263)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 18 luglio 1970, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Tropea (Catanzaro) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8385)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre convenzionate di glottologia e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno, sono vacanti le cattedre convenzionate di glottologia e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8366)

Vacanza della cattedra di topologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di topologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8364)

Vacanza della cattedra di scienza della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di scienza della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8362)

Vacanza della cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8363)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8365)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia S. Caterina 1963, con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 25 novembre 1916, rep. 4496;

2) edilizia Atlante, con sede in Genova, costituita per rogito Nicolò Bruno in data 16 settembre 1958, rep. 80384;

3) Edil Pieve di Teco, con sede in Pieve di Teco (Imperia), costituita per rogito Donato in data 6 giugno 1967, rep. 66808;

4) produzione lavoro La Segnaletica, con sede in Modena costituita per rogito Giannotti in data 6 aprile 1966, rep. 13243/4792;

5) comunale braccianti agricoli di Bomporto, con sede in Bomporto (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 25 novembre 1963, rep. 10607/3967;

6) edilizia Marfisa d'Este, con sede in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 8 novembre 1963, rep. 20518;

7) produzione lavoro cordai Centesi (CO.CE), con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 8 luglio 1945, rep. 2983;

8) fra lavoratori della canapa e dei sottoprodotti, con sede in Alberone di Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 20 settembre 1945, rep. 3271;

9) edilizia La Fiorita, con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 8 ottobre 1963, rep. 12886;

10) agricola cooperativa, con sede in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 13 agosto 1963, rep. 22555;

11) agricola contadini di Filetto, con sede in Filetto di Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 18 dicembre 1953, rep. 6581;

12) agricola S. Venanzo con sede in Castignano contrada S. Venanzo (Ascoli Piceno) costituita per rogito Leone in data 17 marzo 1967, rep. 11683;

13) edilizia Domus Serena 9, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 12 dicembre 1963, rep. 412305;

14) consumo Praevidet Ac Providet fra i dipendenti della Direzione del commissariato del comando militare di Roma, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 16 dicembre 1944, rep. 10793;

15) edilizia Nomentum, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito De Cerbo in data 28 settembre 1964, rep. 134287;

16) edilizia I Gabbiani, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Maselli in data 7 ottobre 1965, rep. 64699;

17) agricola fra produttori ortofrutticoli di Lucera, con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Grasso in data 29 febbraio 1960, rep. 3926;

18) produzione lavoro La Nuova Ceramica Assemini, con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 10 giugno 1963, rep. 41620;

19) agricola Santa Maria, con sede in Lunamatrona (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 9 ottobre 1957, rep. 23386;

20) lavoratori di Meana Sardo, con sede in Meana Sardo (Nuoro), costituita per rogito Poddighe in data 5 settembre 1946;

21) edilizia Cavalier Zanda, con sede in Desulo (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 7 febbraio 1962, rep. 27571;

22) agricola Isalle, con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 19 dicembre 1959, rep. 14524;

23) Serra Orrios-Pastori, con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 26 ottobre 1963, rep. 37441;

24) ortofrutticola La Torre, con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 11 ottobre 1960, rep. 18748.

(8294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 31 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624 —	623,95	624 —	623,90	624 —	624,25	624 —	624 —	624 —
Dollaro canadese	612,25	612 —	612,90	612,25	610 —	612,25	610,20	612,25	612,25	612,50
Franco svizzero .	145,02	145 —	145 —	145,005	144,90	145,02	145,07	145,005	145,02	145,02
Corona danese .	83,21	83,20	83,20	83,21	83 —	83,21	83,25	83,21	83,21	83,20
Corona norvegese .	87,37	87,35	87,42	87,37	87,40	87,37	87,40	87,37	87,37	87,35
Corona svedese .	120,34	120,34	120,35	120,385	120,10	120,34	120,40	120,385	120,34	120,35
Fiorino olandese .	173,33	173,25	173,28	173,25	172,80	173,33	173,28	173,25	173,33	173,25
Franco belga .	12,57	12,57	12,5675	12,571	12,50	12,57	12,5735	12,571	12,57	12,57
Franco francese	113,09	113,11	113,18	113,125	113,10	113,10	113,18	113,125	113,09	113,12
Lira sterlina .	1487,50	1487,25	1488,75	1487,30	1486,50	1487,50	1488 —	1487,30	1487,50	1487,40
Marco germanico .	171,82	171,82	171,95	171,055	171,65	171,82	171,94	171,055	171,82	171,85
Scellino austriaco .	24,17	24,15	24,17	24,166	24,10	24,17	24,179	24,166	24,17	24,17
Escudo portoghese .	21,81	21,80	21,80	21,79	21,50	21,81	21,80	21,79	21,81	21,82
Peseta spagnola .	8,97	8,96	8,97	8,969	8,80	8,97	8,97	8,969	8,97	8,97

Media dei titoli del 31 agosto 1970

Rendita 5 % 1935	93,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,925
» 5 % (Ricostruzione)	82,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	80,95
» 5 % (Città di Trieste)	80,375
» 5 % (Beni esteri)	76,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83 .	82,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,15
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	92,65
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	90,15
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1970

Dollaro USA	624,125
Dollaro canadese .	611,225
Franco svizzero .	145,037
Corona danese .	83,23
Corona norvegese .	87,385
Corona svedese .	120,392
Fiorino olandese .	173,26
Franco belga	12,572
Franco francese .	113,152
Lira sterlina .	1487,65
Marco germanico .	171 897
Scellino austriaco .	24,172
Escudo portoghese .	21,795
Peseta spagnola .	8,969

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 giugno 1970 al 30 giugno 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1188/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	42,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	37,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	28.25
	- gli altri paesi terzi	32,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01-A (segue)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3) .	78,25
	- gli altri paesi terzi .	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700 .	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150 . .	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400 .	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600 . . .	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore di ceneri da 1801 a 2000 .	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3) .	89,75
	- la zona IV b) (3) . . .	92,55
	- gli altri paesi terzi . .	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(7654)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 23 settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68, 1389/68, 1391/68, 1410/68, 1430/68, 1437/68 e 1463/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . . .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 % .	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 % .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso .	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % .	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna .	106,50
	- i paesi della zona A (4) . .	130,00
	- L'Argentina .	139,50
	- gli altri paesi terzi .	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % . . .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % .	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein .	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 % .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % .	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- gli altri paesi terzi .	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- la Gran Bretagna .	40,86
	- la Spagna .	35,22
	- gli Stati Uniti d'America .	33,56
	- il Canada ed il Portorico .	44,06
	- l'Australia .	39,08
	- il Giappone . .	56,00
	- gli altri paesi terzi .	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) *Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:*
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo,
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 4 maggio 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
			dal 1-1-70 al 2-1-70	dal 3-1-70 al 5-1-70	6-1-70	7-1-70	dal 8-1-70 al 9-1-70	dal 10-1-70 al 14-1-70
17,01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.756,25	11.756,25	11.900,00	11.812,50	11.662,50	11.662,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.325,00	9.506,25	9.506,25	9.400,00	9.250,00	9.175,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.756,25	11.756,25	11.900,00	11.812,50	11.662,50	11.662,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.325,00	9.506,25	9.506,25	9.400,00	9.250,00	9.175,00
	21	b. altri (3) (5) . . .	9.325,00	9.506,25	9.506,25	9.400,00	9.250,00	9.175,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
			dal 15-1-70 al 16-1-70	dal 17-1-70 al 19-1-70	20-1-70	21-1-70	dal 22-1-70 al 23-1-70	dal 24-1-70 al 28-1-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.531,25	11.450,00	11.318,75	11.393,75	11.462,50	11.462,50
	05	II. zuccheri greggi (3) . .	8.993,75	8.918,75	8.806,25	8.806,25	8.918,75	8.843,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.531,25	11.450,00	11.318,75	11.393,75	11.462,50	11.462,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.993,75	8.918,75	8.806,25	8.806,25	8.918,75	8.843,75
	21	b. altri (3) (5)	8.993,75	8.918,75	8.806,25	8.806,25	8.918,75	8.843,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
			dal 29-1-70 al 30-1-70	dal 31-1-70 al 4-2-70	dal 5-2-70 al 9-2-70	dal 10-2-70 all'11-2-70	12-2-70	dal 13-2-70 al 16-2-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.768,75	8.693,75	8.768,75	8.843,75	8.918,75	8.993,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi .	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50	11.462,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.768,75	8.693,75	8.768,75	8.843,75	8.918,75	8.993,75
	21	b. altri (3) (5) . . .	8.768,75	8.693,75	8.768,75	8.843,75	8.918,75	8.993,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 17-2-70 al 18-2-70	19-2-70	20-2-70	dal 21-2-70 al 25-2-70	26-2-70	dal 27-2-70 al 2-3-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.462,50	11.462,50	11.362,50	11.362,50	11.275,00	11.275,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.918,75	8.843,75	8.843,75	8.768,75	8.662,50	8.550,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.462,50	11.462,50	11.362,50	11.362,50	11.275,00	11.275,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.918,75	8.843,75	8.843,75	8.768,75	8.662,50	8.550,00
	21	b. altri (3) (5)	8.918,75	8.843,75	8.843,75	8.768,75	8.662,50	8.550,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 3-3-70 al 4-3-70	dal 5-3-70 al 6-3-70	dal 7-3-70 al 9-3-70	10-3-70	11-3-70	dal 12-3-70 al 19-3-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.275,00	11.275,00	11.275,00	10.993,75	10.993,75	10.843,75
	05	II. zuccheri greggi (3) . .	8.625,00	8.550,00	8.625,00	8.625,00	8.550,00	8.437,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.275,00	11.275,00	11.275,00	10.993,75	10.993,75	10.843,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.625,00	8.550,00	8.625,00	8.625,00	8.550,00	8.437,50
	21	b. altri (3) (5)	8.625,00	8.550,00	8.625,00	8.625,00	8.550,00	8.437,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 20-3-70 al 25-3-70	al 26-3-70 al 31-3-70	dal 1-4-70 al 2-4-70	dal 3-4-70 al 7-4-70	8-4-70	9-4-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.768,75	10.581,25	10.656,25	10.581,25	10.506,25	10.581,25
	05	II. zuccheri greggi (3) .	8.362,50	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.106,25	8.181,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi . . .	10.768,75	10.581,25	10.656,25	10.581,25	10.506,25	10.581,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.362,50	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.106,25	8.181,25
	21	b. altri (3) (5)	8.362,50	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.106,25	8.181,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 10-4-70	dall'11-4-70 al 16-4-70	17-4-70	dal 18-4-70 al 20-4-70	21-4-70	dal 22-4-70 al 23-4-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.731,25	10.806,25	10.731,25	10.656,25	10.506,25	10.431,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.106,25	8.031,25
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.731,25	10.806,25	10.731,25	10.656,25	10.506,25	10.431,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.106,25	8.031,25
	21	b. altri (3) (5) . .	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.106,25	8.031,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 24-4-70	dal 25-4-70 al 27-4-70	28-4-70	29-4-70	30-4-70	dal 1-5-70 al 4-5-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.356,25	10.212,50	10.287,50	10.212,50	10.100,00	10.100,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.956,25	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.700,00	7.625,00
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.356,25	10.212,50	10.287,50	10.212,50	10.100,00	10.100,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	7.956,25	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.700,00	7.625,00
	21	b. altri (3) (5)	7.956,25	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.700,00	7.625,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(8021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a due posti di operaio permanente di prima categoria con la qualifica di padrone di motoscafi, nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato;
Considerato che nel ruolo degli operai sono stati effettuati gli accantonamenti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio permanente di prima categoria, con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in sedi comprese nella circoscrizione territoriale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto, con l'obbligo di permanere in dette sedi per un periodo di cinque anni.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età compresa fra i 18 anni e i 35 anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
e) aver conseguito il titolo professionale di conduttore di motoscafi autorizzato dalla navigazione interna;
f) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);
b) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);
c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
d) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);
e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);
b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);
c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);
d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);
e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);
f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);
g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);
h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);
i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);
l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);
m) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei deceduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);
o) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;
b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e del titolo professionale richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) l'idoneità fisica al lavoro e al servizio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione compresa nell'ambito della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del capo del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Prova d'esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico consistente nella condotta di un motoscafo da effettuare secondo le modalità stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di sette decimi.

Art. 6.

Prova di esame e comunicazione

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere amessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del documento attestante il possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi autorizzato dalla navigazione interna.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 5 debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nell'esperimento pratico.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'amministrazione accerta d'ufficio i requisiti della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria in originale o in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) il titolo professionale di cui al n. 6 dell'art. 1;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima). certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

8) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 8) del primo comma;

4) titoli professionale come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla

legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasone dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2 del terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, la moglie e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza del territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi del grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di 1ª categoria nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di padrone di motoscafi.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il giudizio sia ancora sfavorevole i vincitori saranno licenziati con diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;

espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1970
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 378

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di padrone di motoscafi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente .(solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di presso di essere in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi autorizzato della navigazione interna, di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso in qualità dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sedi comprese nella circoscrizione della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto, e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8196)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di millequattrocento allievi al corso allievi sottufficiali nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di millequattrocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso la legione allievi per corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi, senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle altre forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita, in caso di contestazione, dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nella Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autentica notarile;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militare in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

In sostituzione del titolo di studio potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre che in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che ritengono di conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esame dell'anno scolastico 1970-1971 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e comunque non oltre il 31 luglio 1971, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze non oltre il 6 agosto successivo.

Art. 5.

Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della detta Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1, del presente decreto dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso la legione allievi per corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma

Le stazioni carabinieri, non appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno, non oltre i sessanta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione provvederanno a convocare subito i candidati onde farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno tuttavia essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venga superata, saranno sottoposti a visita definitiva da parte dell'apposito collegio medico che giudicherà inappellabilmente sulla loro idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso sosteranno, presso le legioni allievi e territoriali, dalle ore 8 alle ore 13 del 20 gennaio 1971, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.

A tal fine i comandanti delle legioni allievi e di quelle territoriali provvederanno alla nomina di apposite commissioni d vigilanza, tenendo presente quanto stabilito dal n. 36 della 7ª dispensa straordinaria del Bollettino ufficiale dei carabinieri in data 15 agosto 1966.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7, al cui presidente dovranno essere rimessi, in plico sigillato, a cura dei comandanti di legione interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere e) ed f). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di «molta prestanza fisica».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

I giudizi espressi in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale sono definitivi, per cui il concorrente giudicato non idoneo sarà escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamneto psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi, quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato civile;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali di Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della stessa sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica »;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

. 0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
. 0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;
. 1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili;

. 3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

. 2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozioni straordinarie per merito di guerra;

. 1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

. 0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

. 1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

. 2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

. 0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nella Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere; percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, *n.* 857, solo se abbiano già adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri avrà inizio il 1° ottobre 1971 ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma e secondo le norme del regolamento interno della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono la idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto i loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria lo ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali della Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, allo atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche

e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1970
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 172

ALLEGATO 1

al decreto ministeriale del 7 agosto 1970 relativo al concorso per millequattrocento posti di allievo sottufficiale nell'Arma dei carabinieri

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a .
il . ., domiciliato a (1) .
provincia di . via . . n. .
(n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 24° corso biennale allievi sottufficiali (1971-1973) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere: (2) .

Dichiara di:

(3) .
(4) .
(5) .

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito dalla notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dello art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottonotati documenti:

a) .
b) .

Data .

(firma)

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo» al . (indicare il comando di corpo).
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole).
(4) Indicare che è cittadino italiano.
(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

al decreto ministeriale del 7 agosto 1970 relativo al concorso per millequattrocento posti di allievo sottufficiale nell'Arma dei carabinieri

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata: 20 minuti)

1) *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza La Repubblica Romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Allenza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2) *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli appennini.

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3) *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

al decreto ministeriale del 7 agosto 1970 relativo al concorso di millequattrocento posti di allievo sottufficiale nell'Arma dei carabinieri

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(8359)

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di duecentoventi ufficiali di complemento dei vari ruoli non piloti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Arma aeronautica, ruolo servizi	posti	n. 70
Corpo del genio aeronautico:		
ruolo ingegneri	»	» 10
ruolo chimici	»	» 2
ruolo fisici	»	» 5
ruolo assistenti tecnici	»	» 98
Corpo di commissariato:		
ruolo commissariato	»	» 10
ruolo amministrazione	»	» 15
Corpo sanitario aeronautico	»	» 10

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

Specialità aeronautici	posti	n. 15
Specialità armamento	»	» 3
Specialità automobilisti	»	» 10
Specialità elettricisti	»	» 5
Specialità elettronici	»	» 45
Specialità edili	»	» 6
Specialità fotografi	»	» 3
Specialità assistenti di laboratorio	»	» 2
Specialità geofisici	»	» 9

Qualora i posti messi a concorso per un ruolo o specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli e specialità in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo e nella specialità cui appartiene.

I candidati che omettano di indicare il Corpo o Arma, il ruolo e specialità o indichino l'Arma o Corpo e non il ruolo e specialità e viceversa, ovvero errino nell'indicare il Corpo o Arma, ruolo e specialità, saranno assegnati d'ufficio al Corpo o Arma, ruolo e specialità cui i candidati stessi appartengono.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2° divisione concorsi, 2ª sezione, 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e di chiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione, 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato n. 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità dei candidati, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato e dal rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi in ciascun ruolo e specialità il numero dei posti disponibili, l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine delle graduatorie formate da una apposita commissione nominata con successivo decreto e distinte per Arma o Corpo ruolo e specialità.

Le predette graduatorie saranno formate sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un Ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazioni di mese superiore a giorni 15.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera *b*), punti da 1) a 5), secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono cumulabili. Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 15.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati dal precedente art. 1, ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministero in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno il diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1970
Registro n. 22 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 385

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale dell'aeronautica - 2ª *Divisione concorsi* - 2ª *sezione* - viale della Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . (provincia di . . . .), chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale 7 agosto 1970.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2) . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . . nell'anno . .;

di appartenere (3) . . . . .;

di aver iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . . .;

di aver iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . e di compiere (o aver compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (5) . . . .;

di prestare servizio presso (6) . . . . cod. post. .;

di avere il seguente recapito militare (6) . . . . . cod. post. .;

di avere il seguente recapito civile (6) . . . . . cod. post. .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .

Firma . . . .
(Per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Indicare l'Arma o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.
(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.
(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.
(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.
(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo o, eventualmente, dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio.

ALLEGATO N. 2

(Timbro dell'Ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . nato a . (provincia di) ., il sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. lì .

Il dirigente il servizio sanitario

. .

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, ruolo e specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO N. 3

(Timbro dell'Ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale . . del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso).

1) Posizione militare del candidato:
a) il (1) . .,
b) ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) . .,
c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il .,
d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . .,
e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.
Il trattenimento in servizio scade il (3) .
2) Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento, dell'Aeronautica militare (4).
3) Qualità militari dimostrate dal candidato: (5).
4) Qualità tecnico professionali dimostrate dal candidato: (6).
5) Rendimento fornito dal candidato: (7).
In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) .

. lì . .

Il compilatore

. .

(Timbro e firma del compilatore)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9) .

. lì .

Il revisore

(Timbro e firma del revisore)

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e il nome del candidato.
(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.
(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.
(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed, eventualmente, quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.
(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.
(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.
(8) Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(8295)

Nomina di membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 248);

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1970, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 117);

Considerata la necessità di nominare i membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1970, sono aggregati i seguenti ufficiali quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

Maggior generale CCrc in SPAD Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;

Tenente colonnello CCrc in SPE Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca.

A ciascuno dei suddetti membri saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1970
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 86

(8378)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dei vincitori del concorso a sei posti di operaio « buttero », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 26ª del 27 giugno 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 7 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 19 Difesa, foglio n. 171, con il quale sono stati nominati operai i vincitori del concorso a sei posti di operaio « buttero », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(8128)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 18 aprile 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 254, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(8129)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio « lavandaio », nella categoria degli operai comuni nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16; del 18 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 150, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « lavandaio », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(8130)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di operaio « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 18ª del 2 maggio 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 19 Difesa, foglio n. 186, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(8131)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a cinque posti di ecologo aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste, n. 8 dell'11 agosto 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1970, registro n. 7, foglio n. 52, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso a cinque posti di ecologo aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1969, registro n. 3, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1969.

(8329)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1970, n. **29**.

Esercizio di funzioni di controllo nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenza dell'Assessore all'industria ed al commercio

Le funzioni di controllo sugli atti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che hanno sede nel territorio regionale, sono esercitate dall'Assessore regionale all'industria ed al commercio.

Art. 2.

Atti soggetti a controllo di legittimità

Sono soggette a controllo di legittimità tutte le deliberazioni camerali che determinano impegni od oneri o, comunque, variazioni nel patrimonio dell'Ente.

Art. 3.

Atti soggetti a controllo di merito

Sono soggette a controllo di merito le deliberazioni camerali riguardanti gli oggetti indicati nell'articolo 61, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 29 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

Pubblicazione degli atti ed invio all'Assessorato dell'industria e del commercio

Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati, almeno per estratto contenente l'intero dispositivo, nell'albo dell'Ente entro sette giorni dalla loro deliberazione. La pubblicazione deve durare cinque giorni.

Entro due giorni dalla fine della pubblicazione, gli atti, di cui al precedente comma, sono trasmessi all'Assessorato dell'Industria e del commercio in copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.

Art. 5.

Denunce o reclami

Ogni cittadino può inviare all'Assessorato, entro il periodo di pubblicazione, denuncia o reclamo avverso l'atto soggetto a controllo.

Art. 6.

Adempimenti istruttori

Del ricevimento degli atti, da parte dell'Assessorato, è dato contestuale avviso all'Ente mittente.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell'Assessore.

L'ordinanza va immediatamente comunicata all'Ente.

Art. 7.

Termine per l'esercizio dei controlli

Il controllo va eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento dell'atto.

Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo dei bilanci e dei regolamenti.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza prevista nell'articolo precedente.

Dalla scadenza di tale termine decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

Art. 8.
Esercizio del controllo di legittimità

Nell'esercizio del controllo di legittimità l'Assessore pronuncia, con decreto motivato, previa deliberazione della Giunta regionale, l'annullamento degli atti che siano illegittimi.

Art. 9.
Esercizio del controllo di merito

Quando, nei casi previsti dall'art. 3, il controllo viene esteso al merito dell'atto, l'Assessore, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi dell'Assessore, quando non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Il riesame dell'atto rinviato deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma.

Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

Art. 10.
Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti dell'Assessore

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'Ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 7. La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche a mezzo del servizio telegrafico. La trasmissione del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

Il provvedimento è pubblicato per la durata di cinque giorni, nell'albo dell'Ente, dal giorno successivo alla recezione.

Art. 11.
Esecutività degli atti

L'atto pubblicato per la durata di giorni cinque e trasmesso all'Assessorato diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 7, senza che ne sia stato disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera *a*), l'Assessorato abbia dato formale avviso all'Ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo, ai sensi dell'art. 10;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 12.
Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

Quando siano soggetti al solo controllo di legittimità, possono essere dichiarati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi gli atti urgenti e quelli — da indicarsi nel regolamento degli Enti — che determinino impegni od oneri di modesto rilievo economico.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro tre giorni dalla loro deliberazione, essere inviati all'Assessorato e pubblicati nell'albo dello Ente. La pubblicazione deve durare per cinque giorni. In difetto di tali adempimenti, gli atti si intendono decaduti.

Art. 13.
Controllo sostitutivo

Qualora dall'Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Giunta regionale, previa diffida dell'Assessore allo organo responsabile e su proposta dell'Assessore medesimo, dispone l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.

Se l'Amministrazione dell'Ente non può, per qualsiasi ragione, funzionare, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, nomina un apposito Commissario che provvede a reggerlo, per il tempo strettamente necessario.

Art. 14.
Ispezioni

L'Assessore può sempre disporre indagini ed ispezioni, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Ente.

Art. 15.
Controllo sugli organi

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni di legge o di regolamenti, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore, sentite le deduzioni degli Amministratori.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente questo è retto da un Commissario nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore.

La ricostituzione degli organi ordinari deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data dello scioglimento.

Art. 16.
Inapplicabilità di disposizioni incompatibili

Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni normative statali incompatibili con la disciplina della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 luglio 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1970, n. 30.

Provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per la assistenza della prima infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per concorrere alla soluzione dei problemi assistenziali della famiglia, per ottenere un più armonico e sano sviluppo psicofisico dell'infanzia e in particolare per corrispondere alle esigenze delle donne lavoratrici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire con propri finanziamenti e propri contributi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di edifici destinati ad asili-nido, nonchè per le spese di gestione degli asili stessi o di altri già esistenti nel territorio regionale, purchè rispondenti alle finalità della presente legge.

Art. 2.

Per la costruzione l'impianto e l'arredamento di asili-nido è autorizzata la concessione, a favore di comuni, consorzi di comuni e province, di contributi «una tantum» fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna opera.

Art. 3.

Per lo stesso fine di cui all'articolo precedente e autorizzata, altresì, a favore di comuni, consorzi di comuni e province, la concessione di contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 20 anni e nella misura massima del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nella quale può essere compresa la spesa per l'acquisto dell'area nonchè una quota non superiore al 6 per cento dell'opera per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 4.

I contributi annui costanti pluriennali di cui all'art. 3 potranno essere concessi per la sola parte di spesa delle opere non coperta dai contributi «una tantum» di cui all'art. 2 o da contributi dello Stato.

Art. 5.

Per le spese di gestione degli asili-nido è autorizzata a favore di comuni, consorzi di comuni e province la concessione di un contributo, la misura del quale potrà raggiungere, nei limiti dell'importo disponibile e delle necessità, un massimo del 70 per cento del costo della gestione.

E' data facoltà ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle province di stipulare convenzioni con altri Enti ed Istituti per la gestione degli asili-nido, purchè rispondenti alle finalità della presente legge.

Art. 6.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredate di una relazione sulla necessità dell'intervento, che tenga conto delle esigenze sociali e delle realtà economiche-industriali della zona interessata.

Le domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 3 dovranno essere presentate per l'esercizio 1970 entro il mese di ottobre e per gli esercizi successivi entro il mese di marzo.

Art. 7.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, d'intesa con l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, delibera sulle opere da ammettere a contributo e sugli interventi per la gestione, determinando la spesa ritenuta ammissibile, la natura e la misura del contributo.

Art. 8.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

Per le opere di costruzione degli asili-nido i competenti organi regionali — previsti dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modifiche e integrazioni — procederanno all'esame ed all'approvazione del progetto nonchè alla fissazione del termine per l'ultimazione dei lavori.

L'erogazione dei contributi costanti pluriennali avrà luogo a decorrere dalla data stabilita nel decreto di concessione e secondo le modalità nello stesso decreto fissate.

Art. 9.

Qualora il beneficiario dei contributi abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi stessi possono essere versati direttamente all'Ente mutuante. In tal caso il mutuo può essere garantito, per capitale ed interessi, dalla Regione.

Art. 10.

Sugli immobili oggetto del contributo sarà costituito un vincolo ventennale sulla destinazione, secondo le finalità della presente legge.

Art. 11.

Per gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge e autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 588 con la denominazione: «Contributi *una tantum* fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna opera, a favore di comuni, consorzi di comuni e province, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido» e con lo stanziamento di L. 500.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, numero 64.

L'onere di L. 500.000.000 previsto dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 588.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di L. 100.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 589 con la denominazione: «Contributi annui costanti per la durata non superiore a 20 anni e nella misura massima del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di comuni, consorzi di comuni e province per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido» e con lo stanziamento di L. 100.000.000, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970.

La spesa di L. 100.000.000, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 589 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1, approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Per l'eventuale concessione della garanzia prevista dall'art. 9 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, è istituito - per memoria - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 572 con la denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia sui mutui contratti dai comuni, consorzi di comuni e province per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido».

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopracitata faranno carico al suddetto capitolo 572 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Tale capitolo 572 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, approvato con l'art. 6 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 13.

Per gli interventi previsti dall'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sarà istituito, con la legge di approvazione di detto bilancio, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il seguente capitolo: «Contributi a favore di comuni, consorzi di comuni e province per le spese di gestione degli asili-nido» con lo stanziamento di lire 150.000.000, alla cui copertura si provvederà con la cessazione della spesa di L. 300.000.000 autorizzata con la legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, fino all'esercizio 1970.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo farà carico, per l'esercizio finanzario 1971, al sopracitato capitolo e quella relativa agli esercizi dal 1972 al 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **31**.

Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente « Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 13.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, così suddivisa:

a) L. 10.000.000 per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1;

b) L. 3.000.000 per il completamento, l'aggiornamento e la conservazione del catasto regionale delle grotte, di cui allo articolo 3.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1970, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione, nonchè dei bilanci o di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo speleologico interessato.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

Le sovvenzioni, i contributi e le spese sono disposti con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi di fornire, entro il mese di giugno dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione ».

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - sono istituiti i seguenti capitoli:

— Cap. n. 205 con la denominazione: « Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione e il progresso delle attività speleologiche » e con lo stanziamento di L. 10.000.000.

— Cap. n. 184 con la denominazione: « Spese per il completamento, per l'aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte » e con lo stanziamento di L. 3.000.000.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di L. 10.000.000 dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell'importo di L. 3.000.000 dal capitolo 372 del medesimo stato di previsione della spesa.

L'onere di cui all'articolo 1 relativo all'esercizio finanziario 1970, fa carico per i 10.000.000 di cui alla lettera *a*) al precitato capitolo 205 e per i 3.000.000 di cui alla lettera *b*) al summenzionato capitolo 184.

L'onere relativo agli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1970, n. **32**.

Norme di integrazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23. Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle operazioni di mutuo previste dalla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Tale disposizione non si applica alle operazioni di mutuo riguardanti le provincie ed i consorzi di cui faccia parte una provincia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 1970

BERZANTI

(8299)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.